



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE
COMITATO GEMELLAGGI DI LEDRO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 28 maggio 2012.
Entrato in vigore in data 11 giugno 2012.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Debora Sartori

IL PRESIDENTE
F.to Maurizio Mazzola

INDICE

Art. 1 - Principi generali.	3
Art. 2 - Istituzione e finalità	3
Art. 3 - Risorse economiche e patrimoniali	4
Art. 4 - Vincoli e Responsabilità.....	4
Art. 5 - Organi del Comitato.	4
Art. 6 - Composizione dell'Assemblea.....	5
Art. 7 - Funzionamento e competenze dell'Assemblea.....	6
Art. 8 - Composizione del Consiglio direttivo.....	6
Art. 9 - Funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo.....	7
Art. 10 - Cause di decadenza e scioglimento.....	7
Art. 11 - Attività di amministrazione.	8
Art. 12 - Ospitalità Comitati gemellati.....	8
Art. 13 - Norma finale.	8
Art. 14 - Entrata in vigore.	8

Art. 1
Principi generali

1. L'Amministrazione comunale, per quanto disposto dall'articolo 2 'Principi ispiratori e obiettivi programmatici' dello Statuto comunale, promuove azioni di gemellaggio che vedono coinvolta tutta la popolazione, quale strumento di conoscenza e comprensione tra i popoli dell'Europa e del mondo, sostegno e difesa della pace e dei principi di libertà, cooperazione ed integrazione tra culture e civiltà diverse attraverso l'interscambio di esperienze.

Art. 2
Istituzione e finalità

1. E' istituito nel Comune di Ledro il Comitato Gemellaggi di Ledro, quale organismo di supporto democratico dell'Amministrazione comunale per ogni iniziativa di scambio nell'ambito dei rapporti di gemellaggio.
2. Il Comitato Gemellaggi è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale, la quale fissa la strategia delle azioni fondamentali del gemellaggio stimolando a tal fine la componente associativa della comunità locale.
3. Il Comitato Gemellaggi, d'intesa con l'Amministrazione comunale, persegue i seguenti obiettivi di utilità sociale:
 - a) programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative di gemellaggio con Enti territoriali di altri paesi, promosse dal Comune di Ledro;
 - b) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una consapevole partecipazione alle iniziative promosse, con particolare riguardo al coinvolgimento delle associazioni che, a vario titolo, operano nel Comune di Ledro;
 - c) tenere costanti rapporti con l'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e curare la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio favorisce l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli;
 - d) adottare iniziative intese a favorire il contatto tra i cittadini delle città gemellate per discutere e confrontarsi su problematiche generali e specifiche proprie dei luoghi appartenenti ai comuni gemellati. A tal fine il Comitato contribuisce a fornire un'informazione adeguata e a sviluppare iniziative per facilitare l'aggregazione di nuove realtà;
 - e) cooperare con i comuni gemellati in tutti i settori e favorire l'affermazione di valori quali la solidarietà, la democrazia e la giustizia sociale. In ordine al conseguimento di tali valori può assumere rilevanza la promozione della reciproca ospitalità delle famiglie e la collaborazione tra enti, associazioni e privati nell'ambito dei comuni gemellati;

- f) promuovere l'instaurazione di rapporti a rilevanza economica e turistica tra le comunità gemellate, anche interessando enti ed organizzazioni sovracomunali;
- g) coinvolgere le scuole stanziate sul territorio comunale in un'azione sinergica volta a sensibilizzare la cultura giovanile alla multiculturalità.

Art. 3

Risorse economiche e patrimoniali

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2 del presente Regolamento il Comitato Gemellaggi beneficia dei contributi assegnati dalla Giunta comunale nei termini e secondo le modalità disciplinati nel Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni enti pubblici e privati.
2. Il Comitato inoltre persegue gli obiettivi istituzionali attraverso le erogazioni liberali di altri enti e privati unitamente al ricavato derivante da manifestazioni organizzate allo scopo nonché attraverso ogni altra entrata utile ad incrementare l'attivo sociale del Comitato.
3. I beni mobili ed immobili di cui il Comitato dispone per le proprie attività, sono trasferiti al patrimonio dell'Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.

Art. 4

Vincoli e responsabilità

1. Il Comitato deve redigere il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il Comitato può esercitare attività di natura commerciale, seppur occasionalmente, al fine di integrare le risorse disponibili e purché strumentale al raggiungimento dello scopo del Comitato.
3. Delle obbligazioni assunte con i terzi rispondono tutti i componenti, personalmente e solidalmente, indipendentemente dalla tipologia di attività individualmente posta in essere.

Art. 5

Organi del Comitato

1. Il Comitato Gemellaggi di Ledro è composto dal Presidente, dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo ed è istituito con deliberazione della Giunta comunale.
2. La composizione del Comitato è disciplinata all'articolo 6 del presente Regolamento. La surroga dei componenti dimissionari o che, per qualsiasi causa, dovessero decadere, avviene entro sei mesi dall'evento.
3. Tutti i membri del Comitato sono al contempo 'soci promotori' e 'soci organizzatori' e quindi di concerto definiscono le condizioni per il corretto perseguimento degli obiettivi

stabiliti all'articolo 2 del presente Regolamento e sono dunque responsabili della gestione dei fondi raccolti e del loro impiego conforme alle finalità istituzionali del Comitato.

4. Acquisisce la titolarità di mero 'socio sottoscrittore' colui che, valutato lo scopo del Comitato, decide discrezionalmente di rilasciare somme e/o beni a sostegno della causa condivisa.
5. La durata in carica degli organi del Comitato Gemellaggi corrisponde alla durata del mandato del Sindaco. I componenti del Comitato Gemellaggi continuano peraltro ad esercitare l'incarico fino alla nomina dei nuovi organi che deve avvenire entro sei mesi dall'insediamento dei nuovi eletti dell'Amministrazione comunale. Tutti gli incarichi ricoperti negli organi del Comitato sono a titolo gratuito.
6. Il Presidente del Comitato viene eletto in seno all'Assemblea. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente colui che abbia espletato l'incarico per due volte consecutive. Tutti gli altri componenti sono rieleggibili liberamente.
7. Compete al Presidente svolgere tutti i compiti assegnati dal presente Regolamento, ed in particolare:
 - a) la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi e anche in giudizio;
 - b) convocare, predisporre l'ordine del giorno e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e disporre l'esecuzione degli atti adottati;
 - c) firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali del Comitato;
 - d) vigilare affinché le disposizioni e gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e dalla Giunta comunale trovino concreta attuazione;
 - e) esercitare il potere di spesa impegnando il Comitato verso terzi. Il Presidente può delegare l'esercizio del potere di spesa solo in caso di assenza o impedimento.

Art. 6 **Composizione dell'Assemblea**

1. Costituiscono l'Assemblea del Comitato:
 - a) Il Sindaco o l'Assessore delegato alle attività culturali del Comune di Ledro;
 - b) quattro rappresentanti dell'Amministrazione comunale eletti dal Consiglio comunale, dei quali due in rappresentanza della minoranza;
 - c) tre rappresentanti scelti, rispettivamente, uno tra le categorie economiche presenti nel territorio del Comune di Ledro, uno in rappresentanza del Consorzio Pro Loco Valle di Ledro ed uno in rappresentanza delle Associazioni Pro Loco;
 - d) un rappresentante dell'Istituto comprensivo presente sul territorio e designato dal Collegio dei Docenti;
 - e) un rappresentante delle Associazioni culturali presenti sul territorio, nella figura di uno dei Presidenti o suo delegato;
 - f) un rappresentante delle Associazioni sportive presenti sul territorio, nella figura di uno dei Presidenti o suo delegato.

2. Il Comitato potrà inoltre avvalersi, tutte le volte che lo riterrà opportuno in ragione delle materie da trattare, di esperti esterni scelti tra le persone esponenti della realtà sociale ed economica del territorio.

Art. 7

Funzionamento e competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea del Comitato si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 ottobre per proporre all'Amministrazione comunale il programma concernente l'anno successivo corredato dal bilancio di previsione ed entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e la verifica dello stato di attuazione del programma.
2. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando lo richiedano almeno sei dei suoi componenti.
3. La convocazione dell'Assemblea con il relativo ordine del giorno viene effettuata dal Presidente in forma scritta ovvero mediante comunicazione telematica con preavviso di almeno tre giorni. Per motivate ragioni di urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima. La convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicata all'albo pretorio del Comune.
4. Le riunioni dell'Assemblea sono valide se sono presenti sei componenti. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
5. Le riunioni dell'Assemblea sono aperte al pubblico. In relazione alla natura degli argomenti da trattare il Presidente può invitare a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, gli assessori comunali, i rappresentanti di associazioni, categorie professionali, enti e scuole.
6. Competono all'Assemblea del Comitato:
 - a) l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, eletti nel proprio seno;
 - b) l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio;
 - c) l'approvazione del programma di attività da sottoporre alla Giunta comunale.
7. Le elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo avvengono mediante votazione in forma segreta.

Art. 8

Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea nel proprio seno ed è composto da:
 - a) il Presidente del Comitato;
 - b) due rappresentanti dell'amministrazione comunale, uno di maggioranza ed uno di minoranza;
 - c) il rappresentante del Consorzio Pro Loco Valle di Ledro;
 - d) il rappresentante dell'Istituto comprensivo presente sul territorio e designato dal Collegio dei Docenti.

Art. 9
Funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente senza particolari formalità e termini di preavviso.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono aperte al pubblico e sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza dei presenti.
3. Competono al Consiglio Direttivo del Comitato:
 - a) l'elezione del Vice Presidente e di un Segretario;
 - b) la nomina di un Tesoriere, individuato anche all'esterno dei componenti del Comitato, in relazione alla specifica professionalità;
 - c) l'attuazione del programma di attività approvato dall'Assemblea;
 - d) la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) il mantenimento di contatti costanti con l'Amministrazione comunale;
 - f) la cura dei rapporti con analoghi organismi dei comuni gemellati.
4. Il Tesoriere rimane in carica fino all'elezione dei nuovi organi ed esercita le seguenti funzioni: sovrintende alla ordinaria amministrazione, prepara i bilanci preventivo e di esercizio, raccoglie in apposito conto corrente i fondi provenienti dalle iniziative realizzate dal Comitato, cura l'istruttoria relativa alla presentazione della domanda di contributo da presentare al Comune di Ledro, nei termini e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni, enti pubblici e privati. Il Tesoriere con incarico esterno non ha diritto di voto in seno agli organi del Comitato. Il Tesoriere, nominato nella persona di un soggetto esterno al Comitato, non ha diritto di voto.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento temporaneo o permanente ovvero in caso di dimissioni volontarie.

Art. 10
Cause di decadenza e scioglimento

1. La decadenza di uno o più componenti dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo avviene:
 - a) per dimissioni volontarie;
 - b) per assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive;
 - c) per richiesta delle Associazioni, Istituti o Enti di appartenenza.
2. In tutte le ipotesi di decadenza si procederà alla sostituzione dei componenti nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 11
Attività di amministrazione

1. L'Assemblea ed il Consiglio Direttivo si riuniscono nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale. Di ogni seduta dell'Assemblea dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12
Ospitalità Comitati gemellati

1. Il Consiglio Direttivo elabora ed aggiorna periodicamente un elenco delle famiglie disposte ad ospitare rappresentanti del paese gemellato e valuta le effettive condizioni di ospitalità.
2. Tutte le spese di alloggio, ad eccezione delle spese sostenute direttamente dalle famiglie ospitanti, sono a carico del Comitato Gemellaggi. Sono altresì a carico del Comitato le spese per l'organizzazione di cerimonie ufficiali alla presenza di rappresentanti istituzionali dei paesi gemellati e per gli eventuali omaggi donati in tali occasioni.

Art. 13
Norma finale

1. Il Comitato Gemellaggi cessa la propria attività e la Giunta comunale procede con atto formale allo scioglimento in corrispondenza del venir meno degli scopi istituzionali per i quali è stato istituito ovvero dell'impossibilità oggettiva di perseguirli.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati, *ratione materiae*, tutti gli atti e le disposizioni normative precedentemente approvati.
3. Successivamente all'entrata in vigore il presente Regolamento viene pubblicato all'albo comunale per ulteriori quindici giorni, conformemente a quanto disposto dall'articolo 47 comma 4 dello Statuto comunale.